

**COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 02.09.2014

PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si compone :

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

INDICE

- CAPITOLO 1

Regolamento componente **"IMU"**
(Imposta Municipale Propria)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente **"TASI"**
(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente **"TARI"**
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

Regolamento componente "IMU" (Imposta Municipale Propria)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - DEFINIZIONI

ART. 3 - ESCLUSIONI

ART. 4 - ESENZIONI

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 11 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI
DI INTERESSE STORICO

ART. 12 - AREA FABBRICABILE

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 14 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

ART. 15 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E
COLTIVATORI DIRETTI

ART. 16 - VERSAMENTI

ART. 17 - DICHIARAZIONI

ART. 18 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 20 - RIMBORSI

ART. 21 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 22 - CONTENZIOSO

ART. 23 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

ART. 24 - RINVIO

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale unica è fissata al 2015.
2. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
3. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - DEFINIZIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
 - b) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e da individuarsi da parte del contribuente.
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 - e) per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 si considera come area edificabile prendendo come riferimento la superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.
 - f) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

- g) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'Art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

ART. 3 - ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
- l. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante*

parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

II. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto I), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
5. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011.
8. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Le aliquote sono approvate entro il termine fissato dalla legge statale per l' approvazione del Bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione si prorogano le aliquote deliberate per l'anno precedente.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal **comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013, n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.**

ART. 6 - BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3, c. 48, della L.662/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, c. 4, del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'articolo 13 del presente regolamento.
4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, si dichiara il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D)

posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel **Comune di Piazzolo** viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 9 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 10 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00:**
 - a) **gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. **Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:**
 - a) **l'unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC da presentarsi entro la scadenza del 30 giugno dell'anno successivo.
7. **L'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.**

ART. 11 - RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui alla successiva lettera c), l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
 - c) la riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si applica a condizione che:
 - o l'inagibilità o l'inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) tale da pregiudicare l'incolumità fisica degli occupanti;

- o il fabbricato abbia un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria¹ e straordinaria², ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380³.
- A titolo esemplificativo, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fabbricati che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale.
- d) La riduzione decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità dichiarata dal proprietario. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni per l'applicazione della riduzione, o rigettando motivatamente la richiesta.
- e) Lo stato di inagibilità o la sopravvenuta inagibilità deve essere oggetto di dichiarazione IMU.

ART. 12 - AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. I valori delle aree fabbricabili sono quelli venali in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:
 - valori definitivamente accertati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero dalle valutazioni da questa richieste all'Agenzia del Territorio;
 - valori di esproprio;

¹ Definizione ai sensi dell'Art. 3 c 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001: "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

² Definizione ai sensi dell'Art. 3 c 1 lett. b) del D.P.R. 380/2001: "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso

³ **Art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** Definizione degli interventi edilizi. Ai fini del presente testo unico si intendono:
 c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- valutazioni rese dal Responsabile del Servizio Tecnico;
 - valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato;
 - zona territoriale di ubicazione;
 - indice di edificabilità;
 - destinazione d'uso prevista dal PGT;
 - oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.
3. La potenzialità di edificazione la si può desumere da:
 - costituzione di uso esclusivo di lastrico solare, diritti di sopralzo di un edificio o di edificazione autorimessa interrata ai sensi della Legge Tognoli n. 122/89 o cessione volumetria a soggetto proprietario di area confinante.
 4. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, si paga sull'area edificabile.
 5. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti sul valore dell'area e che reperi comunque opportuno dichiarare un valore imponibile inferiore a quello determinato in base ai commi precedenti, può rendere noti tali elementi all'ufficio Tributi che effettuerà opportune valutazioni in sede di controllo.
 6. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area posseduta, mediante notifica a mezzo del servizio postale. Il responsabile del settore tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

ART. 14 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art. 4 comma 3 lettera h) del presente regolamento.

ART. 15 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari

ART. 16 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata dovrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro € 5,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili.

ART. 17 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi **devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta** (es.: usufrutto, aree edificabili, ecc.) utilizzando il modello approvato con decreto Ministeriale, salvo i casi in cui gli elementi rilevanti dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 D Lgs 463/1997 (MUI; compravendita fabbricati).
2. In caso di morte del contribuente gli eredi e i legatari, che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione salvo comunicare eventuali situazioni che possano dare diritto ad agevolazioni/riduzioni.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni.

ART. 18 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Inoltre, l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
8. Qualora previsto da normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo potrà essere attribuito al personale addetto all'attività di gestione dell'Imposta, un compenso incentivante, da definire con separato atto della Giunta Comunale in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

ART. 20 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 21, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori al versamento minimo di Euro 12.

ART. 21 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 258.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472/1997.
10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti l'IMU, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 22 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 23 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al Comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo

versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

ART. 24 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e si applica dal 1 gennaio 2014.

CAPITOLO 2

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ART. 2 - ESCLUSIONI

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 - BASE IMPONIBILE

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

ART. 7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

ART. 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 9 - DICHIARAZIONI

ART. 10 - SCADENZE DI VERSAMENTO

ART. 11 – MODALITA' DI VERSAMENTO

ART. 12 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 14 – SANZIONI E INTERESSI

ART. 15 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 16 – RIMBORSI

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti applicabili al tributo.

ART. 2 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART.3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante dovrà versare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, il restante 90% (novanta per cento) dovrà essere versato dal titolare del diritto reale.

ART.4 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU".

ART.5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.LGS. n. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 ha stabilito che per l'anno 2014, il limite di cui sopra può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille (aliquota pari al 3,3 per mille) a condizione che vada a finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative.
4. **L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.**

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 7 - DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART.9 - DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, **con scadenza 16 giugno e 16 dicembre**. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 11 - MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, tramite modello F24, nonché, tramite bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei suddetti moduli, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

Art. 12 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile TASI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 14 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 258.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni previste ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
10. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'Art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 16 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a euro 12.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TARI” (Tassa sui rifiuti)

INDICE

| | |
|---------|--|
| ART. 1 | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
| ART. 2 | PRESUPPOSTO IMPOSITIVO |
| ART. 3 | SOGGETTI PASSIVI |
| ART. 4 | SOGGETTO ATTIVO |
| ART. 5 | BASE IMPONIBILE |
| ART. 6 | LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO |
| ART. 7 | LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO |
| ART. 8 | PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI |
| ART. 9 | TARIFFA DEL TRIBUTO |
| ART. 10 | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI |
| ART. 11 | DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO CON IL CRITERIO ALTERNATIVO DI CUI AL COMMA 652 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 |
| ART. 12 | PIANO FINANZIARIO |
| ART. 13 | ARTICOLAZIONE DELLA TARI |
| ART. 14 | CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE |
| ART. 15 | CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE |
| ART. 16 | CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ |
| ART. 17 | OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA |
| ART. 18 | PERIMETRO DEL SERVIZIO, APPLICAZIONE DELLA TASSA, RIDUZIONI COPRIBILI CON IL GETTITO TARI |
| ART. 19 | MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| ART. 20 | TRIBUTO GIORNALIERO |
| ART. 21 | TRIBUTO PROVINCIALE |
| ART. 22 | DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE |
| ART. 23 | VERSAMENTI |
| ART. 24 | RIMBORSI E COMPENSAZIONE |
| ART. 25 | IMPORTI MINIMI |
| ART. 26 | FUNZIONARIO RESPONSABILE |
| ART. 27 | VERIFICHE ED ACCERTAMENTI |
| ART. 28 | ACCERTAMENTO CON ADESIONE |
| ART. 29 | SANZIONI ED INTERESSI |

| | |
|---------|----------------------------|
| ART. 30 | RISCOSSIONE COATTIVA |
| ART. 31 | STAZIONE ECOLOGICA |
| ART. 32 | TRATTAMENTO DATI PERSONALI |
| ART. 3 | NORME TRANSITORIE E FINALI |

| | |
|--------|----------------------------|
| All. 1 | Tabelle categorie attività |
|--------|----------------------------|

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento e' emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Piazzolo, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto del tributo e' il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati al successivo art. 6.

ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI

Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore ad un anno, il tributo e' dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in esclusivo.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Piazzolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 - BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie calpestable e' determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella

determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzati e per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili e' desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative utilizzate nello stesso modo dei locali occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti i locali di fatto inutilizzabili e non inutilizzati, locali cioè privi di allacciamento alle utenze necessarie e vuoti da mobili, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli dove non viene esercitata l'attività e non forniti di impianti, attrezzature..

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte :

a) utenze domestiche :

- * solai e sottotetti non collegati da scale fisse da ascensori o montacarichi;
- * scale e vani di accesso a servizio di diverse unità immobiliari purché non detenuti o occupati in via esclusiva;
- * centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche vano ascensori e quei locali dove non e' compatibile la presenza di persone o operatori;
- * locali privi di utenze e non arredati;
- * locali in obiettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto inutilizzabili e fabbricati in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- * Legnaie, fienili, stalle, pollai ;
- * Superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

utenze non domestiche :

- * locali dove si producono esclusivamente di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- * centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), forni di panetterie, magazzini automatizzati in cui non entra il personale, silos e simili, dove non e' compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- * aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- * aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - * aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - * aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - * aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - * zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - * aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio carburanti
 - * i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi verande, terrazze e porticati non chiusi su almeno tre lati;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche;

| Categorie | Abbattimento Superficie |
|---|-------------------------|
| Carrozzerie | 30% |
| Autofficine | 30% |
| Gommisti | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Laboratori di produzione tessile | 30% |
| Cartotecniche | 30% |
| Falegnamerie e mobilifici | 30% |
| Tornerie e segherie del legno | 30% |
| Officine meccaniche | 30% |
| Imprese edili | 30% |
| Trasformazione materie plastiche (stampaggio estrusione lavorazione) | 30% |
| Produzione di imballaggi | 30% |
| Lavanderie e lavasecco | 30% |
| Farmacie | 30% |

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superficie produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.) In caso di mancata indicazione in denuncia delle superficie produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Sono rifiuti speciali, assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, aventi le seguenti condizioni qualitative e quantitative:

Condizioni qualitative: abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli indicati al punto 1.1.1 lett. a) della deliberazione interministeriale del 27/7/1984, di seguito elencati a titolo esemplificativo :

- * imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- * contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili)
- * sacchi e sacchetti di carta o plastica ; fogli di carta, plastica, cellophane;
- * cassette, pallet;
- * accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * paglia e prodotti di paglia;
- * scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * feltrasi e tessuti non tessuti;
- * pelle e similpelle;
- * gomma e caucciù (polvere e ritaglia) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- * resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- * rifiuti i sgombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- * imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- * moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * manufatti di ferro tipo paglietta metallico, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * nastri abrasivi;
- * cavi e materiale elettrico in genere;
- * pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- * scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- * residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi;
- * accessori per l'informatica.

Condizioni quantitative : compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico.

ART. 9 - TARIFFA DEL TRIBUTO

Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa del tributo componente rifiuti e' determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR 27/04/99 n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.

ART.10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI

Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del DLgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO CON IL CRITERIO ALTERNATIVO DI CUI AL COMMA 652 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

La tariffa per ogni categoria e' pari a costo del servizio ad essa imputabile divisi per i mq. della categoria;

Il coefficiente di produzione imputabile a ciascuna categoria e' pari al rapporto fra la tariffa al mq. di ogni categoria di utenza per il costo al Kg. di smaltimento.

ART.12 - PIANO FINANZIARIO

La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario e' redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione, se istituito.

ART. 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARI

La tariffa e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.

La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e, in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come e' previsto dall'art. 198 del D.lgs. 3 marzo 2006, n. 152.

ART. 14 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa per le utenze domestiche prescinde dal numero di componenti ed e' pari rapporto fra costo complessivo del servizio imputabile alle utenze domestiche diviso i mq complessivi

ART.15 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa per le utenze non domestiche e' il risultato del rapporto del costo complessivo del servizio, dedotto il costo imputabile alle utenze domestiche, diviso i mq complessivi imponibili.

ART.16 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE CON OMOGENEA POTENZIALITA'

Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al presente regolamento, dove sono individuati per ciascuna categoria tariffaria il coefficiente di produttività al mq.

ART.17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24.

ART.18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non è dovuto alcun rimborso o riduzione del tributo.

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del DLgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del DLgs 504/1992.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART.21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Tarsu), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o soggetto dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di cui soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 gg dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente non residente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione. Per i residenti la cancellazione sarà effettuata d'ufficio.

ART. 22 - VERSAMENTI

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 ottobre 16 dicembre.

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre di ciascun anno.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del DLgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 23 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 23, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura prevista per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART.24 - IMPORTI MINIMI

Il contribuente non e' tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 20 sia inferiore a € 5,00.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Non si eseguono rimborso di importo annuale inferiore 5,00 €.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART.26 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ART.27 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal DLgs. 218/1997.

ART. 28 - SANZIONI ED INTERESSI

Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del DLgs 472/97. Per la predetta sanzione non e' ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DLgs. 472/97.

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

Nel caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 1, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500;

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo, se entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sono stabilite le seguenti circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni, nel rispetto dei principi della norma statale : errore sul fatto, errore di diritto, fatto addebitabile a terzi e forza maggiore.

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista per i tributi erariali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data di esigibilità del tributo.

ART.29 - RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorre dal 01/01/2014.

Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 e' soppressa l'applicazione della TARSU, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamenti per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini TARSU, opportunamente integrate con elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi. Gli anzidetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e ove queste non siano sufficienti, a mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

AII.1

| | CATEGORIE |
|----|--|
| 1 | Locali destinati ad abitazione, alloggi collettivi, box privati (se accessori di abitazione) |
| 2 | Locali destinati ad uffici pubblici, associazioni ed istituti culturali, sportive e similari, scuole pubbliche e private, stazioni ferroviarie, tramvie ecc. |
| 3 | Locali destinati ad uffici privati (studi professionali, commerciali ecc.), a banche ed assicurazioni, gabinetti medici, studi artistici, saloni di bellezza, studi fotografici; |
| 4 | Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar, gelaterie, esercizi pubblici anche all'aperto, mense aziendali; |
| 5 | Locali destinati ad alberghi, locande, collegi convitti, pensioni, villaggi turistici, residence, aree adibite a campeggio, a deposito di roulotte; |
| 6 | Locali destinati ad uso artigiano, a distributori di carburante, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, aree commerciali, officine, autorimesse pubbliche e private, depositi di bagagli; |
| 7 | Grandi magazzini, supermercati, negozi di vario genere e depositi; |
| 8 | Locali destinati ad insediamenti artigianali e stabilimenti; |
| 9 | Locali adibiti a sale di esposizione se distinte dal relativo esercizio commerciale; |
| 10 | Locali destinati ad uso cinematografici, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo, sale da giochi, da biliardo, scuole da ballo, sale da ballo, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, discoteche, impianti sportivi; |
| 11 | Parchi ed aree pubbliche, nel caso di utilizzo per iniziative temporanee; |
| 12 | Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza, ospedali ed istituti di cura pubblici e privati; |
| 13 | Mercato settimanale. |